



COMUNE DI TORTORA

PROVINCIA DI COSENZA

Corso Guglielmo Grassi, snc - 87020 TORTORA (CS) - C.F. - P. IVA 00407150788

+39 0985 764008 +39 0985 765226 comuneditortora@pec.it protocollo@comuneditorora.it



BANDIERA BLU 2022

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero Registro

11

Data

18.05.2022

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E SISTEMA TARIFFARIO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII) ANNO 2022

L'anno Duemilaventidue il giorno **diciotto** del mese di maggio , alle ore **18,15** nella sede Comunale, regolarmente convocata, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Sig.ri:

Cognome e Nome		Presente	Assente
IORIO	Antonio	X	
GRIMALDI	Dorisia	X	
BENVENUTO	Biagio	X	
PRAINO	Biagio	X	
LAINO	Giovanni	X	
FONDACARO	Gabriella		X
LIMONGI	Rosanna	X	
ACCARDI	Vincenzo	X	
LORENZINI	Verusca		X
MATELLICANI	Filippo	X	
FONDACARO	Anna	X	
LAMBOGLIA	Pasquale	X	
PAPA	Raffaele	X	
Totale		11	2

Assiste alla seduta, il **Segretario Comunale Dott. Antonio Marino**;
Assume la presidenza il Vice presidente del Consiglio Dott.ssa Anna Fondacaro.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE:

Illustra la proposta di deliberazione il Sindaco.

Con voti espressi per appello nominale e di seguito riportati :

Favorevoli sette

Astenuti quattro (Lamboglia Pasquale, Papa Raffaele, Matellicani Filippo, Anna Fondacaro)

DELIBERA

1 Di approvare la proposta di deliberazione indicata in oggetto e che si acclude al presente verbale per costituirne parte integrale e sostanziale.

2. Di dichiarare altresì, con separata e favorevole votazione dei presenti, il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

Favorevoli sette

Astenuti quattro (Lamboglia Pasquale, Filippo Matellicani, Anna Fondacaro, Raffaele Papa)

Il Vice Presidente del Consiglio
Dott.ssa Anna Fondacaro



Il Segretario Comunale
Dr. Antonio Marino



IL Vice Presidente
Dott.ssa Anna Fondacaro



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Antonio Marino

Certificato di pubblicazione del Messo Comunale

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 26-05-2022 REG. PUB. 2295;

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-05-2022 :


- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4 D.Lgs. n.267/2000);

Tortora, 26-05-2022

IL MESSO COMUNALE



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE





COMUNE DI TORTORA

PROVINCIA DI COSENZA

Corso Guglielmo Grassi, snc - 87020 TORTORA (CS) - C.F. - P. IVA 00407150788

+39 0985 764008 +39 0985 765226 comuneditortora@pec.it protocollo@comuneditortora.it



ALLEGATO AL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 11 del 18-05-2022

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E SISTEMA TARIFFARIO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII) - ANNO 2022

Il Sindaco Geom. Antonio IORIO

Premesso che:

- il Comune di Tortora gestisce il servizio idrico integrato "in economia" e quindi direttamente la captazione dell'acqua potabile, l'acquedotto in distribuzione, la fognatura, il servizio di depurazione dei reflui urbani e pertanto riscuote dagli utenti la tariffa del servizio idrico integrato;

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'ARERA, cioè l'Autorità per la Regolazione dell'Energia, delle Reti e dell'Ambiente (ex AEEGSI), "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";

Dato atto che:

- la comunicazione COM(2000)477 prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del full cost recovery, vi sono: a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi); b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi); c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee);

- la Commissione Europea, con la comunicazione COM(2012)673, recante il "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee", dopo aver indicato tra gli obiettivi specifici del Piano la determinazione di "prezzi delle acque che incentivino l'efficienza", fra le specifiche azioni per il relativo conseguimento propone di:

- "fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell'acqua/di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque, inclusa, se del caso, la misurazione del consumo",

- “fare dei prezzi dell'acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante [per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti] nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione”;
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11, ha trasferito all'Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, come modificato dal d.P.R. 116/11, prevede che “La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”;
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”;
- l'art. 10, comma 14, del decreto legge 70/11 prevede che “L'Agenzia ... [ora l'Autorità] predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»”;
- l'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa:
 - “definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)” (lettera c);
 - “predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)” (lettera d);
 - “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)” (lettera f);
- l'articolo 58 del c.d. Collegato Ambientale, provvede ad istituire, a decorrere dall'anno 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora “Cassa per i

servizi energetici e ambientali”), un “Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente”;

- l'articolo 60 del c. d. Collegato Ambientale, in tema di tariffa sociale del servizio idrico integrato, prevede che l'Autorità, “al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (...)”, e che la stessa, al fine di assicurare la copertura degli oneri conseguenti, “definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni”;

- da ultimo, l'articolo 61 del c.d. Collegato Ambientale medesimo dispone che “nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità (...), sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (...) adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, (...) assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi” e prevede che la stessa “definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi”.

Considerato che:

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;

- con deliberazione 643/2013/R/IDR, preceduta dai documenti di consultazione 339/2013/R/IDR, 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI), portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015), facendo altresì evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine, nonché prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di una matrice di schemi regolatori;

- con deliberazione 664/2015/R/IDR, del 28 dicembre 2015, preceduta dai documenti di consultazione, l'Autorità ha introdotto il Metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI - 2;

- con deliberazione 665/2017/R/Idr del 28 settembre 2017 l'Autorità è nuovamente intervenuta sui criteri di determinazione dei corrispettivi alle Utenze, in particolare per le Utenze Domestiche, adeguando le fasce ad un “consumo pro capite” e ridefinendo le varie tipologie di utenze non domestiche;

- con deliberazione 897/2017/R/idr del 21 dicembre 2017 l'Autorità ha approvato le modalità applicative del “Bonus Idrico” per gli utenti domestici economicamente disagiati;

- con deliberazione 580/2019/R/idr del 27/12/2019 l'Autorità ha emanato le procedure per l'aggiornamento tariffario, elaborato in osservanza della metodologia tariffaria di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione (MTI-3) e che propone anche una modalità semplificata di percorso di regolarizzazione denominato “Schema tariffario di Convergenza”;

Ritenuto pertanto necessario aggiornare le tariffe per l'esercizio 2022 secondo le disposizioni emanate dall'Autorità ARERA, come previsto dalla delibera 580/2019/R/Idr, in particolare con la proposta di aderire allo Schema Regolatorio di Convergenza;

Visto il Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile;

Visto l'articolo 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, co. 8, della L. 23.12.2001 n. 448, secondo cui <<il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento>>;

Visto l'articolo 3 del D.L. 30/12/2021, n. 228, pubblicato nella Gazzetta Uff. 30 dicembre 2021, n. 309, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 febbraio 2022, n. 49, S.O.) che ha prorogato al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

Richiesto il parere espresso dell'Organo di revisione, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

al Consiglio Comunale

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
2. **DI APPROVARE** il "Piano Economico Finanziario (PEF) e Sistema Tariffario del Servizio Idrico Integrato (SII) – anno 2022", come da allegato documento, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. **DI APPROVARE** l'aggiornamento tariffario del parametro "Teta" per l'anno 2022 predisposto secondo le delibere 580/2019/R/idr relativamente al VRG (cioè al Vincolo dei Ricavi per il Gestore) ponendo il teta come previsto dallo Schema Regolatorio di Convergenza;
4. **DI RIMODULARE** le fasce relative alle Tariffe Idriche delle utenze domestiche secondo un "criterio pro capite" previsto dalla Del. 665/2017/R/idr e di ricondurre le tipologie di utenza non domestica a quelle previste nella stessa Deliberazione, prevedendo eventualmente alcune sottocategorie, quando necessario, in considerazione del valore aggiunto dell'impiego dei servizi idrici nell'ambito delle attività svolte o dell'idroesigenza delle attività svolte;
5. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
6. **DI DARE ATTO** che le tariffe sono da assoggettare ad i.v.a. nella misura vigente;
7. **DI APPLICARE** la componente:
 - UI1 alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, come stabilito dalle Deliberazioni ARERA n. 6/2013/R/COM e n. 529/2013/R/COM, e successivi aggiornamenti e integrazioni;
 - UI2 alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, per la promozione della qualità contrattuale e tecnica dei servizi idrici, come stabilito dalla

Deliberazione ARERA n. 918/2017/R/idr;

- UI3 quale componente tariffaria aggiuntiva della tariffa di acquedotto, fognatura e depurazione, finalizzato al riconoscimento del bonus sociale idrico, come stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 897/2017/R/IDR, dalla Deliberazione ARERA n. 918/2017/R/idr, dalla Delibera ARERA n. 3/2020/R/idr e dalla Del. 639/2021/R/idr;

- UI4 alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, per la gestione del Fondo di garanzia per le Opere Pubbliche, come stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR;

8. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione all' ufficio idrico per gli adempimenti consequenziali e le comunicazioni all'Ente di Governo d'Ambito;
9. **DI DICHIARARE** questa deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in considerazione dei successivi adempimenti.

Tortora li 12 / 05 / 2022

Il Proponente
Il Sindaco - Geom. Antonio IORIO



PARERI AI SENSI dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000

Il Responsabile del Settore competente attesta ai sensi dell'art. 49 del TUEL la regolarità tecnica delle procedure assunte.

Tortora li 13 / 05/ 2022


Il Responsabile del Settore Tec. -LL.PP.
Ing. Domenico FONTANA



PARERI AI SENSI dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000
Visto di regolarità contabile

Tortora li 13 / 05 / 2022

Il Responsabile del Settore
Dott. Vincenzo A. Alfano



Il Segretario

Dr. Antonio MARINO



COMUNE DI TORTORA

**PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E
SISTEMA TARIFFARIO DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)**

Anno 2022

Approvato con Delibera

n. del

SOMMARIO

1. Premesse
2. Riferimenti normativi
3. Esposizione di alcuni citati normativi
4. Componenti del costo del servizio idrico integrato
5. Vincolo dei ricavi del Gestore (VRG)
6. Costi e ricavi del Servizio Idrico Integrato (SII)
7. Tariffe e altri ricavi

1. PREMESSE

Il Comune di Tortora gestisce il Servizio Idrico Integrato (SII) dell'intero territorio comunale mediante la distribuzione di acqua ad usi civili e non, ed il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, secondo il modello organizzativo della "gestione in economia".

Visto il Decreto n. 9192 del 29.07.2019 dell'Autorità Idrica della Calabria "Proposta di riformulazione della tariffa per il secondo periodo regolatorio MTI2 per il gestore unico secondo lo schema virtuale e aggiornamento biennale 2018 – 2019", e la Circolare prot. 445 del 20 aprile 2020 per l'adozione dello Schema regolatorio di Convergenza contemplato nella Deliberazione ARERA 580/2019/R/Idr del 27.12.2019, il comune vuole aderire agli impegni per l'adozione di uno schema di convergenza da parte dell'AIC.

Ciò a seguito del fatto che l'ARERA è l'autorità di riferimento per il Servizio Idrico Integrato a livello Nazionale e che l'AIC Autorità Idrica della Calabria è l'Ente di Governo d'Ambito di riferimento per il Comune, per cui tale tariffa dovrà rispondere ai criteri tariffari stabiliti da tali organi e dovrà essere sottoposta alla loro istruttoria e approvazione.

Infatti l'ARERA è l'Autorità di riferimento per i servizi idrici in quanto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214" il Governo Nazionale mette le basi per un coordinamento finalizzato all'organico sviluppo di organici sistemi di regolazione tariffaria.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- a) Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- b) Legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche";
- c) Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

- d) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- e) Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 19 febbraio 1999, n. 8, recante "Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 1999";
- f) Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 4 aprile 2001, n. 52, recante "Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001" ed, in particolare, il punto 1.3 "Superamento del minimo impegnato negli usi domestici e contatori per singola unità abitativa";
- g) Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 18 dicembre 2008, n. 117, recante "Direttiva per l'adeguamento delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione";
- h) Legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito "legge 481/95") all'art. 2, comma 20, lettera c), che attribuisce all'Autorità il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie "in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri";
- i) Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (di seguito "d.lgs. 267/00") e, in particolare, l'art. 243-bis, comma 8 lettera c), "(...) l'ente (...) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto";
- j) Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011 n. 116 (di seguito "D.P.R. 116/11"), recante "Abrogazione parziale a seguito di referendum dell'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006 in materia di tariffa del servizio idrico integrato";
- k) Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 febbraio 2015, n. 39 avente ad oggetto "Regolamento recante i criteri per la

definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua";

- l) Deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" ed il suo Allegato A, recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all'ingrosso";
- m) Deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR" ed il suo Allegato 1, recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)";
- n) Deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 448/2013/R/IDR, recante "Esclusioni dall'aggiornamento tariffario per il servizio idrico, per gli anni 2012/2013, terzo gruppo";
- o) Deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento".
- p) Deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR, recante "Approvazione delle linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d'ambito e modifiche alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR";
- q) Deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per la determinazione d'ufficio delle tariffe, in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico";
- r) Deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 662/2014/R/IDR, recante "Individuazione ed esplicitazione dei costi ambientali e della risorsa con riferimento a quanto previsto nel metodo tariffario idrico (MTI) per l'anno 2015";
- s) Deliberazione 655/2015/R/IDR, del 23 dicembre 2015, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato";

- t) Deliberazione 664/2015/R/IDR, del 28 dicembre 2015, “Approvazione del Metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI – 2”;
- u) Deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 86/2013/R/IDR, recante “Disciplina del deposito cauzionale per il servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 86/2013/R/IDR);
- v) Deliberazione 665/2017/R/idr “Testo Integrato dei Corrispettivi dei Servizi Idrici recante i criteri di Regolazione Tariffaria applicata agli utenti” (TICSI);
- w) Deliberazione 897/2017/R/idr Bonus Idrico;
- x) Deliberazione 918/2017/R/idr “Aggiornamento Biennale delle Tariffe Idriche”;
- y) Deliberazione 580/2019/R/idr “Nuovo Periodo tariffario MTI3 (2020-2023)”;
- z) Deliberazione 639/2019/R/idr “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni Tariffarie del Servizio Idrico Integrato”;
- aa) Decreto n. 9192 del 29.07.2019 dell’Autorità Idrica della Calabria. “Proposta di riformulazione della tariffa per il secondo periodo regolatorio MTI2 per il gestore unico secondo lo schema virtuale e aggiornamento biennale 2018 – 2019”;
- bb) Circolare AIC (Autorità Idrica della Calabria) prot. 445 del 20 aprile 2020 per l’adozione dello Schema Regolatorio di Convergenza contemplato nella Deliberazione ARERA 580/2019/R/Idr del 27.12.2019.

3. ESPOSIZIONE DI ALCUNI CITATI NORMATIVI

Esplicando alcune delle normative citate, bisogna considerare che:

- la comunicazione COM(2000)477 prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del *full cost recovery*, vi sono: a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi); b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi); c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio

naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee);

- la Commissione Europea, con la comunicazione COM(2012)673, recante il “Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee”, dopo aver indicato tra gli obiettivi specifici del Piano la determinazione di “prezzi delle acque che incentivino l'efficienza”, fra le specifiche azioni per il relativo conseguimento propone di:
 - “fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell'acqua/di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque, inclusa, se del caso, la misurazione del consumo”,
 - “fare dei prezzi dell'acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante [per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti] nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione”;
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11, ha trasferito all'Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, come modificato dal d.P.R. 116/11, prevede che “La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”;
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1,

lettera d), predisporre la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”;

- l'art. 10, comma 14, del decreto legge 70/11 prevede che “L’Agenzia ... [ora l’Autorità] predisporre il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell’utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»”;
- l'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa:
 - “definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)” (lettera c);
 - “predisporre e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)” (lettera d);
 - “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)” (lettera f);
- l'articolo 7, del decreto legge 133/14, ha ridefinito la disciplina per l’attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale, le correlate procedure e i relativi termini di attuazione, precisando, tra l’altro, l’obbligatorietà della partecipazione degli Enti Locali competenti all’Ente di governo dell’ambito. In particolare, il Decreto Sblocca Italia ha disposto:

- l'obbligo, per gli Enti di governo dell'ambito che non avessero già provveduto, di adottare il Piano d'Ambito, scegliere la forma di gestione e disporre l'affidamento al gestore unico d'ambito entro il 30 settembre 2015;
 - il subentro del gestore unico del servizio idrico integrato agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale;
 - la cessazione ex lege delle gestioni diverse dall'affidatario unico del servizio idrico integrato per l'ambito, con la sola eccezione delle c.d. gestioni salvaguardate, che proseguono ad esercitare il servizio fino alla scadenza naturale del contratto di servizio.
- l'articolo 58 del c.d. Collegato Ambientale, provvede ad istituire, a decorrere dall'anno 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora "Cassa per i servizi energetici e ambientali"), un "Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente";
 - l'articolo 60 del c. d. Collegato Ambientale in tema di tariffa sociale del servizio idrico integrato, prevede che l'Autorità, "al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (...)", e che la stessa, al fine di assicurare la copertura degli oneri conseguenti, "definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni";
 - da ultimo, l'articolo 61 del c.d. Collegato Ambientale medesimo dispone che "nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità (...), sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (...) adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, (...) assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi

efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi” e prevede che la stessa “definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi”.

Inoltre:

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l’Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, preceduta dai documenti di consultazione 339/2013/R/IDR, 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR, l’Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI), portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015), facendo altresì evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine, nonché prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di una matrice di schemi regolatori;
- con deliberazione 664/2015/R/IDR, del 28 dicembre 2015, preceduta dai documenti di consultazione, l’Autorità ha introdotto il Metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI – 2;
- con deliberazione 665/2017/R/IDR, del 28 settembre 2017, preceduta dai documenti di consultazione, l’Autorità ha introdotto il un Testo Integrato per la determinazione dei Corrispettivi dei Servizi Idrici introducendo alcuni criteri di articolazione tariffaria applicata ad alcune tipologie di utenze, fra cui in particolare le utenze domestiche;
- con deliberazione 918/2017/R/idr del 27/12/2017 l’Autorità ha emanato le procedure per l’aggiornamento biennale, previsto dall’articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2018 e 2019 elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all’Allegato A alla medesima deliberazione (MTI-2).
- con deliberazione 580/2019/R/idr del 27/12/2019 l’Autorità ha emanato il Metodo Tariffario per il terzo periodo Regolatorio (MTI-3), nel quale viene anche contemplata la possibilità di applicare, in alcune condizioni, uno Schema di Convergenza.

- Il Decreto n.9192 del 29/07/2019 approva lo Schema Regolatorio Tariffario, modellato secondo lo schema cd. Virtuale, per il Gestore unico regionale, che prevede il calcolo del Vincolo ai Ricavi Garantiti (VRG = corrispettivo annua e per il servizio erogato agli utenti) per ognuno dei Comuni che compongono l'Ambito regionale; in tal modo "la tariffa per ciascun singolo Comune è pertanto determinata, nel periodo transitorio (nelle more dell'affidamento al Gestore Unico), caso per caso dall'AIC traguardando al valore massimo di VRGi calcolato (Allegato 6 alla Relazione di accompagnamento ALLEGATO 02.) attraverso lo declinazione della tariffa unico virtuale, secondo le modalità definite con le linee guida per lo determinazione delle tariffe di "secondo livello" del periodo transitorio, (capitolo 70 della "Relazione di accompagnamento" predisposto o i sensi determina DSID n. 7/2018, ALLEGATO 02 al presente decreto), garantendo una progressiva e graduale convergenza verso tali valori massimi ritenuti a copertura dei costi efficienti; pertanto, ciascun Comune dovrà applicare la tariffa determinata da AIC e secondo un vincolo di variazione del moltiplicatore massimo pari al 5,5%, adempiendo preventivamente od uno serie di prescrizioni dettate da ARERA per poter effettuare l'adeguamento tariffario (Art.10 deliberazione 664/2015/R/DR) e comunque prevedendo un progressivo avvicinamento negli anni al valore di VRGi calcolato, sia in aumento che in diminuzione, rispetto a quanto emesso come valore totale dei ruoli del SII nell'anno 2017".
- La Circolare AIC per l'adozione dello Schema Regolatorio di Convergenza n. 445 del 20/04/2020, che richiama la Delibera 580/2019/R/Idr ed in particolare l'art. 31 dell'Allegato alla stessa, in cui si indica lo schema regolatorio di convergenza - alternativo agli schemi regolatori "classici" - che si applica "ai casi di soggetti caratterizzati da perduranti criticità nell'avvio delle necessarie attività di programmazione e di organizzazione del servizio, ai sensi della normativa vigente" (cfr. Calabria), ovvero alla fattispecie dei Comuni che gestiscono in economia diretta il servizio idrico integrato. Ma, come da nota metodologia allegata alla Circolare, il Comune che vuole aderire allo schema di Convergenza deve assumersi degli impegni per l'accesso allo stesso. L'adozione dello Schema di convergenza (comunque vincolata agli adempimenti ed impegni indicati nella norma) permetterebbe al Comune di accedere ad un aggiornamento tariffario che per l'anno 2020 si sostanzierebbe in un aumento del 7,5% rispetto ai Ricavi nell'anno 2019 (di cui il 5% per l'adozione dello schema di convergenza ed un ulteriore 2,5% per l'adesione al percorso di aggregazione verso il Gestore Unico d'ambito), del 6% per l'anno 2021 e di un ulteriore 4,5% per l'anno 2022.

4. COMPONENTI DI COSTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Ai fini dell'implementazione o dell'aggiornamento tariffario, sono definite le seguenti componenti di costo del servizio:

- a) costi delle immobilizzazioni, intesi come la somma degli oneri finanziari, degli oneri fiscali e delle quote di ammortamento a restituzione dell'investimento;
- b) costi operativi, intesi come la somma dei costi operativi endogeni alla gestione, dei costi afferenti l'energia elettrica, le forniture all'ingrosso, gli oneri relativi a mutui e canoni riconosciuti agli enti locali e delle altre componenti di costo;
- c) eventuale componente di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti;
- d) componente relativa ai costi ambientali e della risorsa;
- e) componente relativa ai conguagli.

a) Determinazione dei costi delle immobilizzazioni riconosciuti in tariffa

I costi delle immobilizzazioni sono pari:

- alla componente a copertura degli ammortamenti sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore;
- alla componente a copertura degli oneri finanziari sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore;
- alla componente a copertura degli oneri fiscali del gestore;
- alla componente che rappresenta l'eccedenza di valorizzazione delle infrastrutture di terzi rispetto alla sommatoria dei canoni ammessi, limitatamente alla parte non inclusa nella componente *FoNI (Fondo Nuovi Investimenti)*

Le immobilizzazioni del gestore del SII i cui valori sono considerati ai fini del calcolo del Piano Tariffario sono afferenti al SII ed alle altre attività idriche, o strumentali allo svolgimento dei medesimi servizi e attività, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione, ancorché non radiate e/o dismesse, per le quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto alla medesima data il valore lordo delle stesse.

Sono escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in *stand-by*.

b) Determinazione dei costi operativi riconosciuti in tariffa

Ai fini del riconoscimento tariffario, i costi operativi sono definiti come:

- i costi operativi endogeni nel periodo temporale di riferimento che comprendono i costi relativi ai Servizi, al Personale, alle Materie Prime, Godimento di beni di terzi e altri Oneri di gestione;
- i costi operativi aggiornabili, definiti come somma delle seguenti componenti:
 - copertura dei costi di energia elettrica;
 - copertura dei costi degli acquisti all'ingrosso;
 - copertura dei corrispettivi verso i proprietari delle infrastrutture idriche;
 - copertura degli altri specifici costi, che sono a copertura delle spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito, a copertura del contributo all'Autorità per l'energia elettrica il gas e i servizi idrici, a copertura del costo di morosità, gli oneri locali (es. canoni di derivazione/sottensione idrica, contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia, altri oneri tributari locali quali TOSAP/COSAP/CUP, TARI, IMU).

c) Fondo nuovi investimenti

È fatto obbligo al gestore del SII di destinare esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari nel territorio servito, o al finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale, una quota del vincolo riconosciuto ai ricavi destinata al Fondo nuovi investimenti (*FoNI*).

il Fondo nuovi investimenti (*FoNI*) è definito:

- dalla componente riscossa a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti,
- dalla componente riscossa a titolo di ammortamento sui contributi a fondo perduto,
- dalla componente riscossa a titolo di eccedenza del costo per l'uso delle infrastrutture di terzi.

d) Componente tariffaria a copertura dei costi ambientali e della risorsa

La componente di costo riferita ai costi ambientali è relativa all'attività di depurazione.

La componente di costo riferita ai costi della risorsa è relativa agli oneri locali alla potabilizzazione e alle operazioni di telecontrollo per la riduzione e prevenzione delle perdite di rete.

e) Componente relativa ai conguagli

Sono componenti di costo a recupero di scostamento tra le tariffe effettivamente applicate e una variazione dei volumi fatturati o relative a scostamenti dei costi operativi.

5. VINCOLO DEI RICAVI DEL GESTORE (VRG)

Il Vincolo dei Ricavi per l'anno 2022, partendo dai ricavi del 2021 e prevedendo un eventuale incremento del 4,5% per il 2022, secondo quanto previsto dalla Delibera 580/2019/R/Idr ed in particolare l'art. 31 dell'Allegato A - Schema Regolatorio di Convergenza, risulta essere:

COME DA Circolare prot. 445 del 20.04.2020 dell'AIC
(Autorità Idrica della Calabria)

ENTRATE ANNUALI - ISORICAVO DI PARTENZA 2021		ANNO 2022
		incremento 4,5%
TOTALE ENTRATE Tariffarie	€ 982.932,00	€ 1.027.163,94

Pertanto il VRG MASSIMO applicabile per l'anno 2022 per il Comune risulta essere pari a **€ 1.027.163,94** al netto dell'Iva.

Tale applicazione dello Schema di Convergenza è vincolato comunque ad impegni ben precisi da sottoscrivere e mantenere nei prossimi mesi.

Il VRG è un limite MASSIMO da non poter superare come Ricavi, MA I RICAVI NON POSSONO ESSERE SUPERIORI AI COSTI (al netto dell'IVA).

6. COSTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO per l'anno 2021 (sulla base del consuntivo 2020)

I costi del Servizio Idrico Integrato sono dettagliati di seguito (al netto dell'IVA):

COSTI		
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	al netto dell' iva	CON IVA-BILANCIO

Acquisto Acqua da terzi - SORICAL - Forniture	€ 122.727,27	€ 135.000,00
Manutenzione Ordinaria Rete Idrica e Fognaria	€ 72.727,27	€ 80.000,00
Acquisto Prodotti chimici	€ 2.459,02	€ 3.000,00
Acquisto materiali per manutenzioni	€ 10.245,90	€ 12.500,00
Costi Energia Elettrica - Sollevamento Fognatura	€ 475.409,84	€ 580.000,00
Personale (Stipendi, oneri riflessi, Irap)	€ 115.650,00	€ 115.650,00
Gestione, carburanti e manutenzione veicoli aziendali	€ 7.818,18	€ 8.600,00
Altri servizi - Software - Assistenza	€ 6.557,38	€ 8.000,00
Spedizioni fatture e solleciti	€ 32.000,00	€ 32.000,00
Altre Spese amministrative	€ 2.300,00	€ 2.300,00
Gestione Impianto di depurazione - Prestazione Servizi	€ 88.181,82	€ 97.000,00
Stasatura Rete Fognante	€ 63.934,43	€ 78.000,00
Analisi Acque reflue e potabili	€ 3.278,69	€ 4.000,00
Contributo Funzionamento ATO	€ 280,00	€ 280,00
Quota annua Mutuo	€ 2.293,00	€ 2.293,00
Canoni Concessioni e Autorizzazioni	€ 5.614,75	€ 6.850,00

TOTALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	€ 1.011.477,55	€ 1.165.473,00
---	-----------------------	-----------------------

Consideriamo come obiettivo dei ricavi i costi al netto dell'iva. **Non viene superato il VRG massimo**

TOTALE OBIETTIVO RICAVI	
	<i>€/anno</i>
TOTALE OBIETTIVO RICAVI	€ 1.011.477,55

7. TARIFFE E ALTRI RICAVI

7.1 Metodologia adottata

Obiettivo del presente studio è di procedere ad una rimodulazione tariffaria che garantisca al gestore il raggiungimento dell'Obiettivo dei ricavi sopra esposto.

7.2 Sviluppo del piano tariffario

Lo sviluppo del Piano Tariffario, nella strutturazione dei corrispettivi da addebitare all'utente, deve avvenire secondo quanto previsto con i Metodi Tariffari ARERA e come indicato nel TICSì (Del. 665/2017/R/idr), prevedendo le Categorie Tariffarie ivi contemplate e rapportando la fascia agevolata, prevista per le sole utenze domestiche residenti, al numero di componenti residenti.

È fatto divieto di applicare un consumo minimo impegnato alle utenze domestiche. Di conseguenza, negli ambiti tariffari che applicavano tale modalità di fatturazione, la modifica della struttura dei corrispettivi è obbligatoria. Anche per le Utenze non domestiche deve essere superata la modalità di fatturazione forfettaria a minimo impegnato.

Inoltre i corrispettivi devono essere articolati come segue:

- a) **quota fissa**, indipendente dal consumo, per ciascun servizio del Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura, depurazione);
- b) **quota variabile**, proporzionale al consumo misurato in metri cubi.

7.3 Determinazione della quota fissa

La quota fissa, determinata per ogni servizio, non può essere modulata per scaglioni. Inoltre deve essere espressa in Euro all'anno.

Una volta ottenuti i costi, differenziati per Servizio (acquedotto, fognatura e depurazione) si determina la quota fissa da applicare a ciascuna utenza, per ciascun servizio di cui usufruisce, ricavata calcolando una percentuale che non superi il 20% dei Ricavi, a norma dell'Art. 36.8 della Del. 664/2015/R/idr, ovvero dell'Art. 7 del TICSì.

Il numero di utenze risulta essere:

	TOTALI	DOMESTICHE RES	ALTRE CATEGORIE
N. di utenze ACQUEDOTTO	6.925	2839	4.086
N. di utenze FOGNATURA	5.577	2808	2.769
N. di utenze DEPURAZIONE	5.577	2808	2.769

Si è proceduto applicando la QUOTA FISSA per le Utenze DOMESTICHE RESIDENTI, secondo quanto previsto dall'Art. 7 della Del. 665/2017/R/idr Allegato A, e cioè " ... in modo tale da non eccedere il 20% del gettito complessivo del servizio stesso...".

Si decide di applicare queste stesse QUOTE FISSE anche alle Utenze AGRICOLE-ZOOTECNICHE.

Inoltre viene individuata la QUOTA FISSA per le ALTRE CATEGORIE (fra cui Utenze Domestiche NON Residenti e Categorie Produttive), pari a 2,5 volte quella applicata alle utenze Domestiche Residenti.

Le Quote fisse e i rispettivi RICAVI sono esposte qui di seguito:

QUOTA FISSA - UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI – Agricole-Zootecniche		
	<i>€/anno/ Utenza</i>	<i>Introiti €/anno</i>
Acquedotto:	16,53	46.930,61
Fognatura:	2,92	8.206,63
Depurazione:	8,50	23.873,84
TOTALE QUOTA FISSA	27,96	79.011,08

QUOTA FISSA - ALTRE CATEGORIE		
	<i>€/anno/ Utenza</i>	<i>Introiti €/anno</i>
Acquedotto:	41,33	168.860,93
Fognatura:	7,31	20.231,63
Depurazione:	21,26	58.855,65
TOTALE QUOTA FISSA	69,89	247.948,21

7.4 Determinazione della quota variabile

La quota variabile, proporzionale al consumo misurato in metri cubi, è configurata come segue:

- a. una tariffa agevolata, da applicarsi alle sole utenze domestiche residenti (Art. 3 dell'All A Del. 665/2017/R/idr) per i consumi di tipo essenziale, ottenuta sottraendo, alla tariffa base, l'agevolazione. Il dimensionamento della classe di consumo cui applicare la tariffa agevolata viene articolata pro capite, uniformato su tutto il territorio nazionale ed è posto pari a 18,25 metri cubi all'anno per utente domestico residente nel nucleo familiare. Qualora non fosse possibile in prima istanza determinare i componenti occupanti l'utenza domestica, si può provvisoriamente, e non oltre il 2021, assegnare d'ufficio n. 3 componenti ricorrendo al "criterio pro capite di tipo standard" previsto dall'ARERA e arrotondare la fascia agevolata di consumo pari a 55 metri cubi, ferma restando la possibilità dell'utente di presentare autocertificazione indicante il numero di componenti occupanti.

In questa prima fase del calcolo tariffario si è posta uguale a 3 componenti

occupanti ogni utenza domestica residente.

- b. una tariffa base, rimodulata in modo da garantire una copertura dei ricavi a fronte di una progressività delle tariffe nelle fasce di eccedenza e nelle altre categorie;
- c. da uno a tre scaglioni tariffari di eccedenza, la cui entità è finalizzata a “compensare” il minor ricavo derivante dall’applicazione della tariffa agevolata e a penalizzare, attribuendogli i maggiori costi ambientali provocati, i consumi superiori alla fascia base. Le tariffe di eccedenza sono tra loro crescenti e stabilite aggiungendo alla Tariffa base gli ulteriori costi.

a) Tariffa agevolata

Per la tariffa agevolata, la cui fascia è indicata come “consumi di tipo essenziale”, e che si applica alle sole utenze Domestiche Residenti, la cui ampiezza varia in base al numero di componenti residenti per utenza o si può applicare ai primi 55 mc come indicato dal “criterio pro capite di tipo standard”, si è applicata un’agevolazione pari ad una riduzione della tariffa base del 35%.

b) Struttura Tariffaria e Tariffa Base

Per la stima del volume d’acqua complessivo fatturabile si sono presi a riferimento i metri cubi fatturati e conteggi effettuati per l’anno 2019:

Volume d'acqua anno 2021:	469.596
----------------------------------	---------

Per le **UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI** prendiamo a riferimento la Tariffa Base e moduliamo le tariffe in eccedenza, seguendo il principio “Più inquinati, più paghi”, al fine di scoraggiare l’eccessivo uso di acqua, secondo questo modello:

1° Fascia di Eccedenza	→ x 1,5 della Tariffa Base
2° Fascia di Eccedenza	→ x 2,5 della Tariffa Base
3° Fascia di Eccedenza	→ x 3,5 della Tariffa Base

In questo modo, comunque, rispettiamo il principio dettato dall’Art. 5 comma 3 dell’Allegato alla Delibera 665/2017/R/Idr denominato TICSII, che impone che l’ultima fascia di eccedenza non superi di 6 volte la tariffa agevolata.

Inoltre per le altre tipologie di utenze, anche se non attualmente utilizzate, ma previste dell’ARERA, utilizziamo queste proporzioni:

- **UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI:** Tariffe pari a 2,5 volte quelle delle Tariffe applicate alle Utenze Domestiche Residenti.
- **UTENZE COMMERCIALI – ARTIGIANALI – INDUSTRIALI:** incremento delle Tariffe del 10% rispetto alle Tariffe applicate alle Utenze Domestiche Residenti, con fasce differenti.
- **UTENZE PUBBLICHE:** Tariffa Base (uguale a quella Utenze Domestiche Residenti) e una sola Tariffa di Eccedenza con un incremento del 30% rispetto alla Tariffa Base.
- **UTENZE AGRICOLE E ZOOTECHNICHE:** Tariffa base e le prime due fasce di eccedenza aumentata uguali a quelle previste per le Utenze Domestiche Residenti.
- **UTENZE ALTRI USI – CANTIERI:** incremento della Tariffa Base pari a 3 volte le Tariffe applicate alle Utenze Domestiche Residenti, con UNA SOLA fascia di Eccedenza pari all'ultima fascia delle Utenze Domestiche Residenti.

Una volta impostata quest'intera Struttura Tariffaria, rispettando tutte le proporzionalità e i principi indicati dalle delibere ARERA, calcoliamo la TARIFFA BASE in modo che garantisca il raggiungimento dell'obiettivo dei Ricavi in questa struttura tariffaria.

La Tariffa Base così ottenuta risulta essere:

Tariffa Base	Euro	0,568
---------------------	-------------	--------------

Scaglioni Tariffari Agevolato, di Base e di Eccedenza

Per le **UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI**, oltre alla fascia a Tariffa Agevolata, sono state previste la TARIFFA BASE e tre fasce di Eccedenza.

LA TARIFFA UTILIZZATA PER LA SIMULAZIONE E', COME PREVISTO DALL'ARERA, LA COSIDDETTA "**PRO CAPITE STANDARD**" CHE PONE TUTTE LE UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI COME COMPOSTE DA UN NUCLEO FAMILIARE DI **TRE COMPONENTI**.

TARIFE ACQUEDOTTO	Da	A	Corrispettivo al metro cubo
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Agevolata	0	55	0,369
Tariffa Base	56	120	0,568
Eccedenza 1^ Fascia	121	180	0,852
Eccedenza 2^ Fascia	181	240	1,420
Eccedenza 3^ Fascia	241		1,987

Se invece, a seguito di autocertificazione o in caso di effettiva conoscenza del nucleo familiare perché nel database utilizzato il nucleo familiare è noto, si applicano le specifiche tariffe:

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 1 Componente			
1,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	18	0,369
Tariffa Base	19	40	0,568
Eccedenza 1^ Fascia	41	60	0,852
Eccedenza 2^ Fascia	61	80	1,420
Eccedenza 3^ Fascia	81		1,987
Tariffa Fognatura			0,110
Tariffa Depurazione			0,320

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 2 Componenti			
2,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	37	0,369
Tariffa Base	38	80	0,568
Eccedenza 1^ Fascia	81	120	0,852
Eccedenza 2^ Fascia	121	160	1,420
Eccedenza 3^ Fascia	161		1,987
Tariffa Fognatura			0,110
Tariffa Depurazione			0,320

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 3 Componenti			
3,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	55	0,369
Tariffa Base	56	120	0,568
Eccedenza 1^ Fascia	121	180	0,852
Eccedenza 2^ Fascia	181	240	1,420
Eccedenza 3^ Fascia	241		1,987
Tariffa Fognatura			0,110
Tariffa Depurazione			0,320

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 4 Componenti			
4,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	73	0,369
Tariffa Base	74	160	0,568
Eccedenza 1^ Fascia	161	240	0,852
Eccedenza 2^ Fascia	241	320	1,420
Eccedenza 3^ Fascia	321		1,987
Tariffa Fognatura			0,110
Tariffa Depurazione			0,320

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 5 Componenti			
5,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	91	0,369
Tariffa Base	92	200	0,568
Eccedenza 1^ Fascia	201	300	0,852
Eccedenza 2^ Fascia	301	400	1,420
Eccedenza 3^ Fascia	401		1,987
Tariffa Fognatura			0,110
Tariffa Depurazione			0,320

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 6 Componenti			
6,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	110	0,369
Tariffa Base	111	240	0,568
Eccedenza 1^ Fascia	241	360	0,852
Eccedenza 2^ Fascia	361	480	1,420
Eccedenza 3^ Fascia	481		1,987
Tariffa Fognatura			0,110
Tariffa Depurazione			0,320

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 7 Componenti			
7,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	128	0,369
Tariffa Base	129	280	0,568
Eccedenza 1^ Fascia	281	420	0,852
Eccedenza 2^ Fascia	421	560	1,420
Eccedenza 3^ Fascia	561		1,987
Tariffa Fognatura			0,110
Tariffa Depurazione			0,320

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 8 Componenti			
8,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	146	0,369
Tariffa Base	147	320	0,568
Eccedenza 1^ Fascia	321	480	0,852
Eccedenza 2^ Fascia	481	640	1,420
Eccedenza 3^ Fascia	641		1,987
Tariffa Fognatura			0,110
Tariffa Depurazione			0,320

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 8 Componenti			
9,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	164	0,369
Tariffa Base	165	360	0,568
Eccedenza 1^ Fascia	361	540	0,852
Eccedenza 2^ Fascia	541	720	1,420
Eccedenza 3^ Fascia	721		1,987
Tariffa Fognatura			0,110
Tariffa Depurazione			0,320

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 10 Componenti			
10,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	183	0,369
Tariffa Base	184	400	0,568
Eccedenza 1^ Fascia	401	600	0,852
Eccedenza 2^ Fascia	601	800	1,420
Eccedenza 3^ Fascia	801		1,987
Tariffa Fognatura			0,110
Tariffa Depurazione			0,320

Per le **UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI**, le fasce non dipendono dal nucleo familiare e sono state previste le seguenti Tariffe:

TARIFE ACQUEDOTTO	Da	A	Corrispettivo unitario
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Base	0	30	1,420
Eccedenza 1^ Fascia	31	60	2,129
Eccedenza 2^ Fascia	61	110	3,549
Eccedenza 3^ Fascia	111		4,969

Le **UTENZE COMMERCIALI E ARTIGIANALI** sono state previste le seguenti Tariffe:

TARIFE ACQUEDOTTO	Da	A	Corrispettivo unitario
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Base	0	60	0,625
Eccedenza 1^ Fascia	61	120	0,937
Eccedenza 2^ Fascia	121	240	1,562
Eccedenza 3^ Fascia	241		2,186

Per le **UTENZE INDUSTRIALI** sono state previste le seguenti Tariffe:

TARIFE ACQUEDOTTO	Da	A	Corrispettivo unitario
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Base	0	800	0,625
Eccedenza 1^ Fascia	801	1200	0,937
Eccedenza 2^ Fascia	1201	1500	1,562
Eccedenza 3^ Fascia	1501		2,186

UTENZE USO AGRICOLO - ZOOTECNICO

TARIFE ACQUEDOTTO	Da	A	Corrispettivo unitario
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Base	0	240	0,568
Eccedenza 1^ Fascia	241	360	0,681
Eccedenza 2^ Fascia	361	480	0,818
Eccedenza 3^ Fascia	481		0,981

UTENZE USO PUBBLICO (SCUOLE OSPEDALI CASERME)

TARIFFE ACQUEDOTTO	Da	A	Corrispettivo unitario
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Base	0	120	0,568
Eccedenza 1^ Fascia	121		0,738

UTENZE ALTRI USI - CANTIERI E UTENZE TEMPORANEE

TARIFFE ACQUEDOTTO	Da	A	Corrispettivo unitario
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Base	0	60	1,704
Eccedenza 1^ Fascia	61		2,555

7.5 Parte Variabile dei Servizi di Fognatura e Depurazione

La parte variabile delle tariffe del servizio di Fognatura e Depurazione deve essere proporzionale al consumo e non modulata per scaglioni.

Per quanto riguarda le tariffe da applicare per il servizio di Fognatura e Depurazione si procede adottando le seguenti tariffe:

TARIFFA FOGNATURA E DEPURAZIONE		Corrispettivo un.
		<i>€/mc</i>
Tariffa Fognatura		0,110
Tariffa Depurazione		0,320

Le suddette tariffe, ovviamente, saranno applicate alle sole utenze che usufruiscono dei servizi sopra citati.

7.6 Stima copertura dei costi del servizio acquedotto

Una volta definiti gli scaglioni si procede con la stima dei volumi di consumo di acqua stimati all'interno di ciascuna fascia di consumo, nonché il numero di utenti che li hanno consumati.

UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI

TARIFFE ACQUEDOTTO	Da	A	Volume conturato	Corrispettivo un. CALCOLATO	Fatturato
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>	<i>€/anno</i>
Tariffa Agevolata	0	55	148.337,75	0,369	54.751,55
Tariffa Base	56	120	90.848,00	0,568	51.587,76
Eccedenza 1^ Fascia	121	180	41.875,25	0,852	35.668,10
Eccedenza 2^ Fascia	181	240	18.425,11	1,420	26.156,61
Eccedenza 3^ Fascia	241		9.840,89	1,987	19.558,42
TOTALE FATTURATO ACQUEDOTTO					187.722,44

UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI

TARIFFE ACQUEDOTTO	Da	A	Volume conturato	Corrispettivo un. CALCOLATO	Fatturato
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>	<i>€/anno</i>
Tariffa Base	0	30	81.396,00	1,420	115.551,19
Eccedenza 1^ Fascia	31	60	33.721,20	2,129	71.806,81
Eccedenza 2^ Fascia	61	110	13.857,69	3,549	49.181,55
Eccedenza 3^ Fascia	111		5.227,11	4,969	25.971,74
TOTALE FATTURATO ACQUEDOTTO					262.511,28

UTENZE COMMERCIALI E ARTIGIANALI

TARIFFE ACQUEDOTTO	Da	A	Volume conturato	Corrispettivo un. CALCOLATO	Fatturato
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>	<i>€/anno</i>
Tariffa Base	0	60	8.190,00	0,625	5.115,73
Eccedenza 1^ Fascia	61	120	3.221,40	0,937	3.018,28
Eccedenza 2^ Fascia	121	240	1.413,72	1,562	2.207,64
Eccedenza 3^ Fascia	241		467,88	2,186	1.022,88
TOTALE FATTURATO ACQUEDOTTO					11.364,54

UTENZE PUBBLICHE

TARIFFE ACQUEDOTTO	Da	A	Volume conturato	Corrispettivo un. CALCOLATO	Fatturato
	mc/anno	mc/anno	mc/anno	€/mc	€/anno
Tariffa Base	0	120	120,00	0,568	68,14
Eccedenza 1^ Fascia	121		280,00	0,738	206,70
TOTALE FATTURATO ACQUEDOTTO					274,84

UTENZE ALTRI USI – CANTIERI - TEMPORANEE

TARIFFE ACQUEDOTTO	Da	A	Volume conturato	Corrispettivo un. CALCOLATO	Fatturato
	mc/anno	mc/anno	mc/anno	€/mc	€/anno
Tariffa Base	0	60	5.832,00	1,704	9.935,05
Eccedenza 1^ Fascia	61		6.542,00	2,555	16.716,85
Eccedenza 2^ Fascia					
Eccedenza 3^ Fascia					
TOTALE FATTURATO ACQUEDOTTO					26.651,90

Con tale struttura tariffaria, basata anche su un calcolo dei volumi stimati nell'anno 2021, si è ottenuta una previsione di gettito che permetterebbe la copertura integrale dei costi.

Di seguito i dati riepilogativi:

CORRISPETTIVI DA QUOTA FISSA

	Quota fissa			
	Acquedotto	Fognatura	Depurazione	TOTALE
Tariffa A - Uso Domestico Residenti	46.930,61	8.206,63	23.873,84	79.011,08
Tariffa A2 - Uso Domestico NON Residenti	160.182,32	18.784,95	54.647,12	233.614,39
Tariffa C - Commerciale Artigianale	8.678,61	1.446,68	4.208,53	14.333,82
Tariffa E - Uso Pubblico (scuole, ecc..)	41,33	7,31	21,26	69,89
Tariffa G - Altri usi - Cantieri Edili	4.463,28	701,42	2.040,50	7.205,21

CORRISPETTIVI PER CONSUMO

	Corrispettivo per Consumo			
	Acquedotto	Fognatura	Depurazione	TOTALE
Tariffa A - Uso Domestico Residenti	187.722,44	32.826,53	95.495,36	316.044,33
Tariffa A2 - Uso Domestico NON Residenti	262.511,28	12.844,48	37.365,76	312.721,52
Tariffa C - Commerciale Artigianale	11.364,54	1.357,62	3.949,44	16.671,60
Tariffa E - Uso Pubblico (scuole, ecc..)	274,84	44,00	128,00	446,84
Tariffa G - Altri usi - Cantieri Edili	26.651,90	1.204,17	3.503,04	31.359,11

Riepilogo copertura	
Tariffa A - Uso Domestico Residenti	395.055,41
Tariffa A2 - Uso Domestico NON Residenti	546.335,91
Tariffa C - Commerciale Artigianale	31.005,42
Tariffa E - Uso Pubblico (scuole, ecc..)	516,73
Tariffa G - Altri usi - Cantieri Edili	38.564,31
TOTALE	1.011.477,78

COMUNE DI TORTORA
VERBALE
PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

Data 17.05.2022

**PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E SISTEMA TARIFFARIO
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII) - ANNO 2022**

L'anno 2022, il giorno 17 del mese di Maggio, alle ore 15:00, il revisore esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: **PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E SISTEMA TARIFFARIO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII) - ANNO 2022.**

Premesso che:

- il Comune di Tortora gestisce il servizio idrico integrato *"in economia"* e quindi direttamente la captazione dell'acqua potabile, l'acquedotto in distribuzione, la fognatura, il servizio di depurazione dei reflui urbani e pertanto riscuote dagli utenti la tariffa del servizio idrico integrato;
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'ARERA, cioè l'Autorità per la Regolazione dell'Energia, delle Reti e dell'Ambiente (ex AEEGSI), "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";

Dato atto che:

- la comunicazione COM(2000)477 prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del full cost recovery, vi sono: a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi); b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi); c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee);
- la Commissione Europea, con la comunicazione COM(2012)673, recante il "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee", dopo aver indicato tra gli obiettivi specifici del Piano la determinazione di "prezzi delle acque che incentivino l'efficienza", fra le specifiche azioni per il relativo conseguimento propone di:
 - "fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell'acqua/di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque, inclusa, se del caso, la misurazione del consumo",
 - "fare dei prezzi dell'acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante [per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti] nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione";
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11, ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...);
- l'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, come modificato dal d.P.R. 116/11, prevede che "La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo";

E

COMUNE DI TORTORA

Protocollo N. 0007528/2022 del 17/05/2022

- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas";
- l'art. 10, comma 14, del decreto legge 70/11 prevede che "L'Agenzia ... [ora l'Autorità] predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»";
- l'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa:
 - "definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)" (lettera c);
 - "predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)" (lettera d);
 - "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)" (lettera f);
- l'articolo 58 del c.d. Collegato Ambientale, provvede ad istituire, a decorrere dall'anno 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora "Cassa per i servizi energetici e ambientali"), un "Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente";
- l'articolo 60 del c. d. Collegato Ambientale, in tema di tariffa sociale del servizio idrico integrato, prevede che l'Autorità, "al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (...)", e che la stessa, al fine di assicurare la copertura degli oneri conseguenti, "definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni";
- da ultimo, l'articolo 61 del c.d. Collegato Ambientale medesimo dispone che "nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità (...), sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (...) adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, (...) assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi" e prevede che la stessa "definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi".

Visto che:

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, preceduta dai documenti di consultazione 339/2013/R/IDR, 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI), portando a

compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015), facendo altresì evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine, nonché prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di una matrice di schemi regolatori;

- con deliberazione 664/2015/R/IDR, del 28 dicembre 2015, preceduta dai documenti di consultazione, l'Autorità ha introdotto il Metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI – 2;

- con deliberazione 665/2017/R/Idr del 28 settembre 2017 l'Autorità è nuovamente intervenuta sui criteri di determinazione dei corrispettivi alle Utenze, in particolare per le Utenze Domestiche, adeguando le fasce ad un "consumo pro capite" e ridefinendo le varie tipologie di utenze non domestiche;

- con deliberazione 897/2017/R/idr del 21 dicembre 2017 l'Autorità ha approvato le modalità applicative del "Bonus Idrico" per gli utenti domestici economicamente disagiati;

- con deliberazione 580/2019/R/idr del 27/12/2019 l'Autorità ha emanato le procedure per l'aggiornamento tariffario, elaborato in osservanza della metodologia tariffaria di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione (MTI-3) e che propone anche una modalità semplificata di percorso di regolarizzazione denominato "Schema tariffario di Convergenza";

Visto che sarà necessario aggiornare le tariffe per l'esercizio 2022 secondo le disposizioni emanate dall'Autorità ARERA, come previsto dalla delibera 580/2019/R/Idr, in particolare con la proposta di aderire allo Schema Regolatorio di Convergenza;

Visto il Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile;

Visto l'articolo 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, co. 8, della L. 23.12.2001 n. 448, secondo cui <<il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento>>;

Visto l'articolo 3 del D.L. 30/12/2021, n. 228, pubblicato nella Gazzetta Uff. 30 dicembre 2021, n. 309, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 febbraio 2022, n. 49, S.O.) che ha prorogato al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

Visti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile in merito "Piano Economico Finanziario (PEF) e Sistema Tariffario del Servizio Idrico Integrato (SII) – anno 2022", l'aggiornamento tariffario del parametro "Teta" per l'anno 2022 predisposto secondo le delibere 580/2019/R/idr relativamente al VRG (cioè al Vincolo dei Ricavi per il Gestore) ponendo il teta come previsto dallo Schema Regolatorio di Convergenza, di rimodulare le fasce relative alle Tariffe Idriche delle utenze domestiche secondo un "criterio pro capite" previsto dalla Del. 665/2017/R/idr e di ricondurre le tipologie di utenza non domestica a quelle previste nella stessa Deliberazione, prevedendo eventualmente alcune sottocategorie, quando necessario, in considerazione del valore aggiunto dell'impiego dei servizi idrici nell'ambito delle attività svolte o dell'idroesigenza delle attività svolte; che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; che le tariffe sono da assoggettare ad i.v.a. nella misura vigente; di applicare la componente:

- UI1 alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, come stabilito dalle Deliberazioni ARERA n. 6/2013/R/COM e n. 529/2013/R/COM, e successivi aggiornamenti e integrazioni;

- UI2 alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, per la promozione della qualità contrattuale e tecnica dei servizi idrici, come stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 918/2017/R/idr;

- UI3 quale componente tariffaria aggiuntiva della tariffa di acquedotto, fognatura e depurazione, finalizzato al riconoscimento del bonus sociale idrico, come stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 897/2017/R/IDR, dalla Deliberazione ARERA n. 918/2017/R/idr, dalla Delibera ARERA n. 3/2020/R/idr e dalla Del. 639/2021/R/idr;

- UI4 alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, per la gestione del Fondo di garanzia per le Opere Pubbliche, come stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ESPRIME

Parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

La seduta si è conclusa alle ore 16:30.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL REVISIONE UNICO

